



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32/43 DEL 25.10.2022

Oggetto: Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave. Legge n. 162/1998. Fondo regionale per la non autosufficienza. Linee di indirizzo e criteri di riparto delle risorse a favore degli enti locali 2023/2024. Approvazione preliminare.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che, con la deliberazione n. 50/44 del 28.12.2021, è stata programmata la realizzazione dei piani personalizzati di cui alla legge n. 162 /1998 garantendo la continuità del sostegno assistenziale alle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale.

Nel merito, l'Assessore fa presente che, ai sensi della predetta deliberazione, al programma regionale sono state introdotte alcune significative innovazioni che attengono sia alla semplificazione del processo di rinnovo dei piani personalizzati che alla semplificazione dell'accesso all'intervento.

Tali revisioni hanno garantito una maggiore efficacia gestionale dell'intervento conseguente allo snellimento della attività amministrative riferite alla rivalutazione annuale dei piani personalizzati (la rivalutazione e aggiornamento della scheda salute e della scheda sociale su richiesta dei singoli beneficiari) e soprattutto in quanto l'avvio di piani anche nel corso dell'anno ha consentito di dare alle persone con disabilità una risposta più adeguata al bisogno assistenziale.

In base ai dati rilevati sul sistema informativo alla data del 30 giugno 2022, informa l'Assessore, risulta che nel 2022 sono stati attivati piani personalizzati per circa 41.000 persone con disabilità grave, di cui circa il 60% di età uguale o superiore ai 65 anni. Rispetto all'insieme dei piani personalizzati circa il 77% è costituito da piani in continuità dall'anno precedente mentre il 19% è dato da piani in avvio nell'anno in corso e il restante 4% da piani personalizzati di sola proroga. Analogamente alla precedente annualità, rispetto al bisogno rilevato dai beneficiari, sono state pianificate prevalentemente ore di assistenza domiciliare e di servizio educativo, mentre permane minore il ricorso alla pianificazione di ore di attività sportive e/o di socializzazione, di inserimenti in centri diurni e di soggiorni temporanei in strutture. È necessario evidenziare che tali dati non sono definitivi considerato che da quest'anno sono attivabili fino a novembre nuovi piani personalizzati nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente locale

In proposito l'Assessore precisa che più che mai è necessario dare continuità alla progettazione personalizzata riferita alle persone con disabilità, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della



legge n. 104/1992, per scongiurare il rischio dell'istituzionalizzazione e sostenere i percorsi di assistenza e autonomia.

Nello specifico il processo di valutazione, che precede il piano personalizzato, vede coinvolti il medico di medicina generale per la parte sanitaria, o altro specialista che ha in cura la persona e, per la parte sociale, l'assistente sociale del comune di residenza, cui è rimessa la presa in carico. Per supportare le attività legate a tale processo di valutazione e definizione dei piani personalizzati su tutto il territorio regionale, l'Assessore riferisce che si è agito su due macro aree: sia investendo su una misura di potenziamento dei Punti unici di accesso volta a potenziare i servizi di assistenza tecnica e delle figure professionali preposte alla valutazione e progettazione personalizzata degli interventi per la non autosufficienza, sia informatizzando i processi di gestione degli interventi sociali. Per le annualità 2023/2024, sentito il Tavolo delle associazioni impegnate sui temi della disabilità e non autosufficienza, l'Assessore propone che il programma regionale "Piani personalizzati legge n. 162/1998" rivolto alle persone con disabilità grave, di cui all'art. 3 comma 3, della legge n. 104/1992, vada in continuità secondo i criteri riportati nell'allegato A della deliberazione n. 9/15 del 12.2.2013 e quindi che i piani personalizzati in essere al 31 dicembre vadano in continuità salvo interruzioni per rinuncia o decesso del destinatario. Inoltre l'Assessore propone che, come nel 2022, sia possibile la rivalutazione e aggiornamento della scheda salute e della scheda sociale su richiesta dei singoli beneficiari, mantenendo fermo che gli enti locali procedano, entro il 30 aprile di ciascun anno, alla riparametrazione del valore di tutti i piani sulla base dell'attestazione ISEE. I valori dei piani così rivalutati o riparametrati avranno decorrenza dal 1 maggio di ciascun anno.

Inoltre l'Assessore propone che i piani personalizzati di nuova attivazione, abbiano decorrenza dal 1° maggio, per le persone con disabilità grave, di cui all'art. 3 comma 3, della legge n. 104/1992, certificata entro e non oltre il 31 marzo. Tenuto conto di quanto riportato nell'allegato A della deliberazione n. 9/15 del 12.2.2013, si prenderanno sempre in considerazione anche le domande di coloro che hanno effettuato la visita, documentata, entro il 31 marzo di ciascun anno la cui certificazione definitiva sia stata rilasciata successivamente a tale data.

L'Assessore propone, inoltre, che, al fine di migliorare la risposta assistenziale e favorire l'accesso all'intervento anche alle persone con disabilità che ottengono il riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, entro il 30 novembre, si possano attivare nuovi piani anche in



corso d'anno nei limiti delle risorse assegnate. L'attivazione dei piani verrà gestita in autonomia dagli enti seguendo l'ordine di presentazione della domanda assicurando la massima trasparenza nel procedimento. I nuovi progetti dovranno coprire un arco temporale di almeno un mese.

Tutto ciò premesso l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente Regione - Enti locali del 17.10.2022, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 1/2005, propone alla Giunta di dare continuità nell'anno 2023 e 2024 al programma regionale "Piani personalizzati legge n. 162/1998" in favore delle persone con grave disabilità, confermando i criteri generali riportati nell'allegato A della Delib.G.R. n. 9/15 del 12.2.2013, a eccezione degli aspetti sopra citati, prevedendo la continuità dei piani in essere al 31.12.2022 e l'avvio dei nuovi piani dal 1° maggio di ciascun anno 2023 e 2024.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in esame

DELIBERA

- di dare continuità al programma regionale "Piani personalizzati legge n. 162/1998" in favore delle persone con disabilità grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, per finanziare la realizzazione di interventi sociali o socioassistenziali, realizzati sul territorio regionale, volti a sostenere la persona con disabilità nel percorso di autonomia e favorire l'inclusione sociale;
- di confermare i criteri generali riportati nell'allegato A della Delib.G.R. n. 9/15 del 12.2.2013, a eccezione di quanto disposto dalla presente deliberazione;
- di approvare:
 1. che i piani personalizzati legge n. 162/1998, in essere al 31.12.2022, vadano in continuità negli anni 2023/2024 salvo interruzioni per rinuncia o decesso del destinatario;
 2. che, relativamente ai piani personalizzati legge n. 162/1998 in continuità, sia possibile la rivalutazione e l'aggiornamento della scheda salute e della scheda sociale su richiesta dei singoli beneficiari, confermando che gli enti locali procedano comunque, entro il 30 aprile di ciascun anno, alla riparametrizzazione del valore di tutti i piani in essere al 31 dicembre 2022



- sulla base dell'attestazione ISEE dell'anno. I valori dei piani così rivalutati o riparametrati avranno decorrenza dal 1 maggio;
3. che l'attivazione dei nuovi piani personalizzati, insieme ai piani in continuità rivalutati come detto sopra, avrà decorrenza dal 1° maggio di ciascun anno. La certificazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, o la documentazione della visita della commissione medica preposta al rilascio, dovrà essere posseduta entro il 31 marzo di ciascun anno;
- di individuare il 30 giugno di ciascun anno quale data entro la quale gli Enti locali definiscono sul sistema informativo SISAR il valore complessivo dei piani ammessi a finanziamento al fine di consentire il monitoraggio annuale;
 - di stabilire che le risorse finanziarie autorizzate sul bilancio di previsione siano assegnate in modalità pluriennale con un riparto proporzionale alla spesa media attestata dagli enti locali per la gestione dei piani personalizzati degli ultimi tre anni (2019/2021);
 - di stabilire che il trasferimento delle risorse assegnate sia disposto in un'unica soluzione ad inizio anno per consentire la continuità degli interventi assistenziali;
 - di stabilire che gli enti locali possano, nei limiti delle risorse assegnate nell'anno in corso e fatto salvo quanto necessario alla copertura del rinnovo dei piani personalizzati in essere e dei nuovi piani, attivare ulteriori nuovi piani personalizzati legge n. 162/1998, successivamente al 1 maggio di ciascun anno per le persone con disabilità che ottengono il riconoscimento di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 entro il 30 novembre, seguendo l'ordine cronologico delle domande presentate e assicurando la massima trasparenza nel procedimento. I nuovi piani dovranno coprire un arco temporale di almeno un mese e sono attivabili entro il 30 novembre;
 - di confermare il principio generale di articolazione in mensilità del finanziamento annuale del piano personalizzato. È comunque rimessa all'ente locale la valutazione della rimodulazione preventiva della pianificazione delle attività finanziate in base alle mutate esigenze dei destinatari. L'accoglimento di variazioni tra le mensilità del piano non preventivamente concordate è eccezionale ed è legato a eventi imprevedibili e non programmabili;
 - di confermare il criterio di carattere generale secondo il quale la gestione del progetto non può essere affidata ai parenti conviventi né a quelli indicati all'art. 433 del Codice Civile, escludendo ulteriori deroghe, salvo quanto previsto dalla deliberazione n. 3/23 del 31.1.2014;



- di confermare, in presenza di più piani relativi a soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare, che il finanziamento massimo non potrà superare euro 20.000 annui;
- di approvare che i piani personalizzati potranno essere finanziati nei limiti dello stanziamento autorizzato sul bilancio regionale per gli anni 2023/2024. In caso di carenza finanziaria i piani saranno proporzionalmente ridotti nel valore finanziato;
- di finanziare, nell'ambito dei piani personalizzati, attività sociali o socioassistenziali realizzate sul territorio regionale;
- di supportare il processo di valutazione, progettazione e gestione amministrativo contabile dei singoli piani personalizzati tramite il sistema informativo SISAR. I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse e strumentali alla gestione e programmazione del finanziamento dei piani personalizzati.

La spesa graverà sulla missione 12, programma 02, del bilancio di previsione pluriennale 2022 /2024, capitoli SC05.0673 per euro 105.740.000 e SC05.0681 per euro 15.000.000.

La presente deliberazione viene inviata al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 30 del 15 dicembre 2020, per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda